

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1726)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 maggio 1971
(V. Stampato n. 3266)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro « ad interim » di Grazia e Giustizia
(COLOMBO)**

**dal Ministro dell'Interno
(RESTIVO)**

**dal Ministro delle Finanze
(PRETI)**

**dal Ministro della Pubblica Istruzione
(MISASI)**

**dal Ministro dei Lavori Pubblici
(LAURICELLA)**

**dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(GAVA)**

**e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(DONAT - CATTIN)**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(GIOLITTI)**

**e col Ministro del Tesoro
(FERRARI - AGGRADI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 maggio 1971*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
1° aprile 1971, n. 119, recante provvidenze in favore delle
popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio
1971 in provincia di Viterbo

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al primo comma, le parole: Nel comune di Tuscania, colpito, sono sostituite con le parole: Nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, colpiti; conseguentemente, allo stesso comma, le parole: tale comune, sono sostituite con le parole: tali comuni; al secondo comma, le parole: nel comune suindicato, sono sostituite con le parole: nei comuni suindicati; all'articolo 2, le parole: nel comune, sono sostituite con le parole: nei comuni; all'articolo 3, primo comma, le parole: nel comune, sono sostituite con le parole: nei comuni.

All'articolo 4, al primo comma, le parole: a Tuscania, nei, sono sostituite con le parole: a Tuscania, Arlena di Castro e nei; e le parole: dell'alto Lazio, sono sostituite con le parole: della provincia di Viterbo.

Al primo comma, lettera a), è soppressa la parola: comunali; ed è aggiunta la lettera: h-bis) alla ricostruzione e riparazione, a totale carico dello Stato, di alloggi dell'Istituto provinciale autonomo delle case popolari, degli alloggi GESCAL ed ex gestione INA-Casa e dei lavoratori agricoli, costruite ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

Dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« L'approvazione dei progetti di qualsiasi importo, l'impegno della spesa, l'appalto e la gestione tecnico-amministrativa ed economica delle opere, nonchè la concessione e la liquidazione dei contributi di cui al successivo articolo 6 è demandata, in deroga ai limiti di competenza per valore, ai provveditorati regionali alle opere pubbliche per il Lazio e per l'Umbria ».

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

All'articolo 5, al terzo comma, sono aggiunte le parole: entro 150 giorni dalla conversione in legge del presente decreto;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio trasmette il piano al comune di Tuscania, il quale, entro quindici giorni, lo adotta e, il giorno successivo al provvedimento di adozione, provvede alla sua pubblicazione per dieci giorni consecutivi, entro i quali possono essere presentate osservazioni ed opposizioni da parte di enti e di privati interessati ».

All'articolo 6, al primo comma, è soppressa la parola: urbani.

Al primo comma, alla lettera a), la parola: tre, è sostituita con la parola: cinque; alla lettera b), le parole: quattro o cinque vani, sono sostituite con le parole: sei o sette vani;

il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Il provveditorato regionale alle opere pubbliche corrisponde ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni pari al 75 per cento del contributo agli stessi spettante e dell'eventuale spesa a totale carico dello Stato ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Il genio civile di Viterbo, l'Istituto autonomo per le case popolari di Viterbo, gli enti locali competenti e gli enti autorizzati alla costruzione di edilizia popolare e sovvenzionata possono sostituirsi, nella progettazione, costruzione e riparazione delle abitazioni, ai proprietari che ne facciano richiesta, previa cessione dei diritti ad essi spettanti a norma del precedente articolo 6.

A tal fine gli enti suddetti ed i proprietari stipulano apposita convenzione ».

All'articolo 8, al primo comma, dopo le parole: di cui all'articolo 9, sono aggiunte le parole: o in altre zone previste dal piano regolatore;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« All'assegnazione delle aree provvede una commissione composta dal prefetto che la presiede, dall'ingegnere capo del genio civile, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, dal sindaco del comune di Toscana e dal presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Viterbo ».

All'articolo 10, al primo comma, dopo le parole: sono espropriate, sono aggiunte le parole: in nome e.

All'articolo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le convenzioni aventi per oggetto l'affidamento dei lavori di cui al comma precedente sono stipulate dal provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio e l'Umbria, sentito il comitato tecnico-amministrativo, prescindendo dagli altri pareri degli organi consultivi e tecnici previsti dalle vigenti disposizioni ».

All'articolo 13, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Tali incarichi sono conferiti con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 12. Con lo stesso decreto è stabilito il compenso da corrispondere agli esperti, il cui onere è a carico dei fondi stanziati con il presente decreto ».

All'articolo 14, le parole: il Ministero dei lavori pubblici, sono sostituite con le parole: il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio.

All'articolo 15 è aggiunto il seguente comma:

« La spesa derivante dall'attuazione degli articoli 13 e 14 non potrà superare il 5 per cento dello stanziamento globale previsto dal comma precedente ».

All'articolo 16, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

« A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove non riesca possibile notificare al proprietario l'invito con diffida, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 1, può procedersi all'affissione degli atti di notifica nell'albo pretorio del comune per un periodo di 15 giorni.

Le opere occorse per i servizi relativi alle tendopoli per il ricovero dei senza tetto fanno carico allo stanziamento di cui al presente articolo ».

All'articolo 17, al primo comma, le parole: lire 840 milioni, sono sostituite con le parole: lire 1.500 milioni.

All'articolo 18, sono aggiunte, in fine, le parole: ed in quello di Valfabbrica; conseguentemente, all'articolo 19, le parole: Nella località considerata, sono sostituite con le parole: Nelle località considerate.

All'articolo 21, dopo la parola: Tuscania, sono aggiunte le parole: e nel comune di Valfabbrica.

All'articolo 22, dopo la parola: Tuscania, sono aggiunte le parole: e nel comune di Valfabbrica.

All'articolo 25, al secondo comma, primo alinea, le parole: agosto 1971, sono sostituite con le parole: dicembre 1971.

All'articolo 26, al primo comma, le parole: venti dipendenti, sono sostituite con le parole: venticinque dipendenti; e le parole: dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, sono sostituite con le parole: dei comuni di Tuscania, di Arlena di Castro e di Tessenano.

All'articolo 27, al primo comma, sono soppresse le parole: colpiti dal terremoto del febbraio 1971;

al secondo comma le parole: 31 maggio 1971 sono sostituite con le parole: 30 giugno 1971.

Dopo l'articolo 29, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 29-bis.

« Le imprese artigiane, le piccole e medie imprese industriali, le imprese commerciali, turistiche e alberghiere, esercenti la loro attività nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, sono esenti, per cinque anni a partire dal 1971, da ogni tributo diretto sul reddito.

L'esenzione deve essere richiesta, con apposita istanza, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto ».

All'articolo 37, all'ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: Gli uffici pubblici tenuti al rilascio della documentazione necessaria ad ottenere i benefici di cui al presente decreto debbono rilasciare le certificazioni richieste gratuitamente quando il richiedente dimostri con certificato di residenza o con dichiarazione del sindaco di essere residente in Tuscania o di aver sopportato danni in conseguenza del terremoto in quel comune.

Dopo l'articolo 37, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 37-bis.

« Le spese di parte corrente autorizzate del presente decreto e non impegnate nell'anno di rispettiva competenza possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo ».

Art. 37-ter.

« È costituito un fondo speciale di lire 200 milioni presso l'IMI al fine di provvedere al pagamento degli interessi per crediti inerenti all'avvio di attività economiche, con prioritario riferimento alla occupazione ».

All'articolo 38, al primo comma, le parole: lire 5.400 milioni, *sono sostituite con le parole:* lire 6.060 milioni.

DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE

ALLEGATO

Decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 2 aprile 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro *ad interim* per la grazia e giustizia e dei Ministri per l'interno, per le finanze, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

DECRETA:

Sospensione dei termini.

ARTICOLO 1.

Nel comune di Tuscania, colpito dal terremoto del febbraio 1971, è sospeso dal 6 febbraio 1971 al 30 giugno 1971 il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, scadenti, durante il periodo predetto, nel territorio di tale comune.

Per lo stesso periodo è sospesa la scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabile da debitori domiciliati o residenti nel comune suindicato, emessi prima del 6 febbraio 1971 o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, purché siano già scaduti o vengano a scadere nel periodo di cui al precedente comma.

ARTICOLO 2.

Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nel comune di cui al precedente articolo 1, la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati non potrà essere disposta, e se disposta sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

ARTICOLO 3.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura curerà, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di

TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPROVATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Sospensione dei termini.

ARTICOLO 1.

Nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, colpiti dal terremoto del febbraio 1971, è sospeso dal 6 febbraio 1971 al 30 giugno 1971 il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, scadenti, durante il periodo predetto, nel territorio di tali comuni.

Per lo stesso periodo è sospesa la scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabile da debitori domiciliati o residenti nei comuni suindicati, emessi prima del 6 febbraio 1971 o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, purché siano già scaduti o vengano a scadere nel periodo di cui al precedente comma.

ARTICOLO 2.

Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei comuni di cui al precedente articolo 1, la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati non potrà essere disposta, e se disposta sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

ARTICOLO 3.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura curerà, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

rettifica a favore di quanti, domiciliati o residenti nel comune di cui al precedente articolo 1, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

Opere pubbliche ed abitati.

ARTICOLO 4.

In dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel febbraio 1971 a Tuscania, nei comuni dell'alto Lazio e nel comune di Valfabbrica in provincia di Perugia, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, a sua cura e spesa:

a) alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici e di scuole materne, di parchi e giardini comunali, di strade e piazze comunali, di edifici di culto, di ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;

b) alla formazione di un piano di ricostruzione del centro storico di Tuscania;

c) alla formazione di un piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare;

d) al consolidamento dell'abitato di Tuscania, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445;

e) alla costruzione di alloggi da assegnare alle famiglie rimaste senza tetto e di locali da adibire ad attività commerciali, artigiane e professionali, nonché alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

f) al ripristino di edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprietà privata o di enti pubblici;

g) al risanamento igienico dell'abitato ed alla realizzazione di opere di edilizia sociale;

h) alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione;

i) a studi, indagini geotecniche e geofisiche, nonché a rilievi e progettazioni inerenti alla sistemazione urbanistica di cui ai successivi articoli;

l) al pagamento delle indennità per le necessarie espropriazioni.

La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato può essere effettuata anche in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti.

Le opere di ripristino previste dalle lettere a) ed e) del presente articolo possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali ritenuti necessari per l'uso cui le opere sono destinate.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

a favore di quanti, domiciliati o residenti nei comuni di cui al precedente articolo 1, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Identico.

Opere pubbliche ed abitati.

ARTICOLO 4.

In dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel febbraio 1971 a Tuscania, Arlena di Castro e nei comuni della provincia di Viterbo e nel comune di Valfabbrica in provincia di Perugia, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, a sua cura e spesa:

a) alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici e di scuole materne, di parchi e giardini, di strade e piazze, di edifici di culto, di ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

h) *identica;*

h bis) alla ricostruzione e riparazione, a totale carico dello Stato, di alloggi dell'Istituto provinciale autonomo delle case popolari, degli alloggi GESCAL ed ex gestione INA-Casa e dei lavoratori agricoli, costruite ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676;

i) *identica;*

l) *identica.*

Identico.

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Interventi per la ricostruzione.

ARTICOLO 5.

L'Amministrazione dei lavori pubblici provvede alla formazione di un piano di ricostruzione per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dal sisma compresi nel centro storico di Tuscania e per il risanamento igienico e la ristrutturazione urbanistico-edilizia di tale centro in relazione ai suoi valori ambientali.

Il piano può essere formato anche in variante al piano regolatore generale adottato dal comune di Tuscania precedentemente all'evento sismico; ed ha l'efficacia di piano particolareggiato ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e la durata di dieci anni. Le previsioni in esso contenute sono vincolanti rispetto a quelle del piano regolatore generale.

Il piano è redatto dalla sezione urbanistica del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, d'intesa con l'amministrazione comunale di Tuscania e con i competenti organi dell'amministrazione della pubblica istruzione.

Il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio trasmette il piano al comune di Tuscania, il quale, il giorno successivo al ricevimento dello stesso, provvede alla sua pubblicazione per dieci giorni consecutivi, entro i quali possono essere presentate osservazioni ed opposizioni da parte di enti e di privati interessati.

Entro i successivi cinque giorni la giunta comunale trasmette il piano, con le sue deduzioni sulle osservazioni ed opposizioni, al provveditore regionale alle opere pubbliche, il quale lo approva, sentito il comitato tecnico-amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento, decidendo anche in merito alle osservazioni ed opposizioni.

Il decreto del provveditore è pubblicato per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e depositato, con gli atti allegati, nella segreteria comunale.

Il decreto di approvazione del piano è atto definitivo e comporta la dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.

ARTICOLO 6.

I contributi previsti dalla lettera h) dell'articolo 4 per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia da approvarsi dai competenti uffici del genio civile:

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

L'approvazione dei progetti di qualsiasi importo, l'impegno della spesa, l'appalto e la gestione tecnico-amministrativa ed economica delle opere, nonché la concessione e la liquidazione dei contributi di cui al successivo articolo 6 è demandata, in deroga ai limiti di competenza per valore, ai provveditorati regionali alle opere pubbliche per il Lazio e per l'Umbria.

Interventi per la ricostruzione.

ARTICOLO 5.

Identico.

Identico.

Il piano è redatto dalla sezione urbanistica del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, d'intesa con l'amministrazione comunale di Tuscania e con i competenti organi dell'amministrazione della pubblica istruzione entro 150 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

Il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio trasmette il piano al comune di Tuscania, il quale, entro quindici giorni, lo adotta e, il giorno successivo al provvedimento di adozione, provvede alla sua pubblicazione per dieci giorni consecutivi, entro i quali possono essere presentate osservazioni ed opposizioni da parte di enti e di privati interessati.

Identico.

Identico.

Identico.

ARTICOLO 6.

I contributi previsti dalla lettera *h*) dell'articolo 4 per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia da approvarsi dai competenti uffici del genio civile:

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

- a) nella misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani ed accessori;
- b) nella misura dell'80 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;
- c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

Qualora si tratti di edifici di proprietà privata siti nel centro storico di Toscana, lo Stato interviene, a suo totale carico, in misura non superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa risultante dalla perizia. Per la residua parte della spesa effettivamente occorrente sono concessi i contributi di cui al precedente comma.

Per gli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale, la perizia dei relativi lavori è approvata dall'ufficio del genio civile di Viterbo, d'intesa con la soprintendenza ai monumenti per il Lazio.

All'accertamento della consistenza dei fabbricati agli effetti della commisurazione del contributo, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano state distrutte o perdute, provvedono gli uffici tecnici erariali su richiesta dei competenti uffici del genio civile.

Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal presente articolo, corredate della perizia dei lavori da eseguire, debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche può corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni in misura pari al 50 per cento del contributo agli stessi spettante, ove l'importo della perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione superi le lire 2.500.000, ed al 60 per cento ove l'importo stesso non superi tale somma.

La residua parte del contributo e l'eventuale quota di spesa a totale carico dello Stato saranno corrisposte solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile. Per i lavori relativi agli edifici di cui al terzo comma il rilascio del certificato deve essere preceduto dal benestare della soprintendenza ai monumenti.

ARTICOLO 7.

L'Istituto autonomo per le case popolari di Viterbo è autorizzato a sostituirsi, nella progettazione, costruzione e riparazione delle abitazioni, ai proprietari che ne facciano richiesta, previa cessione dei diritti ad essi spettanti a norma del precedente articolo 6.

A tal fine l'Istituto ed i proprietari stipulano apposita convenzione in forma pubblica-amministrativa.

ARTICOLO 8.

I proprietari delle aree risultanti da immobili distrutti, da demolire o che, comunque, non possano essere ricostruiti in sito, in base alle indicazioni del piano di ricostruzione, possono ottenere, a loro scelta, il pagamento dell'indennità di espropriazione ovvero l'assegnazione gratuita di

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

a) nella misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di cinque vani ed accessori;

b) nella misura dell'80 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di sei o sette vani ed accessori;

c) *identica.*

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche corrisponde ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni pari al 75 per cento del contributo agli stessi spettante e dell'eventuale spesa a totale carico dello Stato.

Identico.

ARTICOLO 7.

Il genio civile di Viterbo, l'Istituto autonomo per le case popolari di Viterbo, gli enti locali competenti e gli enti autorizzati alla costruzione di edilizia popolare e sovvenzionata possono sostituirsi, nella progettazione, costruzione e riparazione delle abitazioni, ai proprietari che ne facciano richiesta, previa cessione dei diritti ad essi spettanti a norma del precedente articolo 6.

A tal fine gli enti suddetti ed i proprietari stipulano apposita convenzione.

ARTICOLO 8.

I proprietari delle aree risultanti da immobili distrutti, da demolire o che, comunque, non possano essere ricostruiti in sito, in base alle indicazioni del piano di ricostruzione, possono ottenere, a loro scelta, il pagamento dell'indennità di espropriazione ovvero l'assegnazione gratuita di altra area nel piano

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

altra aerea nel piano di zona di cui all'articolo 9 la quale, tenuto conto dei criteri di lottizzazione previsti nel piano stesso, sia proporzionalmente equivalente a quella espropriata.

All'assegnazione delle aree provvede una Commissione composta dall'ingegnere capo del genio civile di Viterbo, che la presiede, dal sindaco del comune di Tuscania e dal presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Viterbo.

Piano di zona per l'edilizia economica e popolare.

ARTICOLO 9.

Per gli interventi in materia di edilizia abitativa, l'amministrazione dei lavori pubblici è autorizzata a provvedere alla redazione del piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

In deroga alle disposizioni di cui alla predetta legge, il piano è redatto dalla sezione urbanistica del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, d'intesa con l'amministrazione comunale di Tuscania, e pubblicato ed approvato nelle forme e con la procedura stabilite nell'articolo 5.

ARTICOLO 10.

Tutte le aree comprese nel piano formato a norma del precedente articolo 9 sono espropriate, per conto del comune di Tuscania, dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Viterbo, il quale può essere autorizzato ad occuparle per un periodo non superiore a cinque anni dalla data del relativo provvedimento prefettizio.

Il decreto di espropriazione è emesso dal prefetto sulla base dello stato di consistenza, contenente le indicazioni necessarie per l'individuazione delle aree da espropriare.

Le aree espropriate sono utilizzate dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Viterbo per la realizzazione del proprio programma costruttivo e per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal piano. Gli edifici e le opere realizzati sono di proprietà dell'istituto.

Le aree non utilizzate sono cedute dal comune ad amministrazioni statali, enti o privati, che ne facciano richiesta per la realizzazione di opere o di impianti di loro competenza o di alloggi a carattere economico e popolare. La cessione è gratuita se ha luogo in favore di un'amministrazione statale. Negli altri casi il prezzo è determinato in misura corrispondente all'indennità di espropriazione, al costo delle opere di urbanizzazione primaria ed all'importo delle spese generali.

ARTICOLO 11.

L'indennità di espropriazione delle aree e degli immobili in attuazione dei piani previsti dalla presente legge, è determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 904, senza tener conto degli incrementi di

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

di zona di cui all'articolo 9 o in altre zone previste dal piano regolatore, la quale, tenuto conto dei criteri di lottizzazione previsti nel piano stesso, sia proporzionalmente equivalente a quella espropriata.

All'assegnazione delle aree provvede una commissione composta dal prefetto che la presiede, dall'ingegnere capo del genio civile, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, dal sindaco del comune di Tuscania e dal presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Viterbo.

Piano di zona per l'edilizia economica e popolare.

ARTICOLO 9.

Identico.

ARTICOLO 10.

Tutte le aree comprese nel piano formato a norma del precedente articolo 9 sono espropriate, in nome e per conto del comune di Tuscania, dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Viterbo, il quale può essere autorizzato ad occuparle per un periodo non superiore a cinque anni dalla data del relativo provvedimento prefettizio.

Identico.

Identico.

Identico.

ARTICOLO 11.

Identico.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

valore dipendenti, direttamente od indirettamente, dalla formazione ed attuazione dei piani stessi.

L'ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed al provveditore regionale alle opere pubbliche l'indennità fissata. La stima effettuata dall'ufficio tecnico erariale ha gli effetti della perizia giudiziale di cui all'articolo 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

ARTICOLO 12.

Il ripristino degli edifici e la realizzazione delle opere previste dalle lettere *f*) e *g*) dell'articolo 4 possono essere affidati dal Ministero dei lavori pubblici ad istituti ed enti a carattere nazionale designati per legge ad interventi nella ricostruzione edilizia a seguito di pubbliche calamità.

Le convenzioni aventi per oggetto l'affidamento dei lavori di cui al comma precedente possono essere stipulate dal Ministero dei lavori pubblici di concerto col Ministero del tesoro e senza i pareri previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

ARTICOLO 13.

Per la redazione dei piani urbanistici previsti dalla presente legge, la sezione urbanistica del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio può avvalersi della collaborazione di esperti esterni mediante conferimento di incarichi che non possono, comunque, superare complessivamente la durata di mesi sei.

Tali incarichi sono conferiti, su proposta del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio, con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Con lo stesso decreto è stabilito il compenso da corrispondere agli esperti, il cui onere è a carico dei fondi stanziati con il presente decreto.

ARTICOLO 14.

Per l'attuazione di un organico programma di rilevamento e di studi sulla fenomenologia sismologica, geofisica e geotecnica della zona dell'alto Lazio, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con enti statali, istituti universitari e scientifici con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 12.

ARTICOLO 15.

Per il finanziamento degli interventi derivanti dall'applicazione degli articoli da 4 a 14 del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 11.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi nell'anno finanziario 1971 e di lire 4.500 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati)

ARTICOLO 12.

Identico.

Le convenzioni aventi per oggetto l'affidamento dei lavori di cui al comma precedente sono stipulate dal provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio e l'Umbria, sentito il comitato tecnico-amministrativo, prescindendo dagli altri pareri degli organi consultivi e tecnici previsti dalle vigenti disposizioni.

ARTICOLO 13.

Identico.

Tali incarichi sono conferiti con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 12. Con lo stesso decreto è stabilito il compenso da corrispondere agli esperti, il cui onere è a carico dei fondi stanziati con il presente decreto.

ARTICOLO 14.

Per l'attuazione di un organico programma di rilevamento e di studi sulla fenomenologia sismologica, geofisica e geotecnica della zona dell'alto Lazio, il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con enti statali, istituti universitari e scientifici con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 12.

ARTICOLO 15.

Identico.

La spesa derivante dall'attuazione degli articoli 13 e 14 non potrà superare il 5 per cento dello stanziamento globale previsto dal comma precedente.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 16.

In pendenza dell'approvazione del piano di ricostruzione, il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio può disporre il completamento degli interventi ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, quale risulta modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 2 febbraio 1969, n. 7.

Sono fatti salvi gli interventi comunque disposti ai sensi del citato decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, senza l'osservanza della procedura di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 dello stesso decreto.

Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni che viene iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1971.

Interventi per il restauro del patrimonio archeologico, storico e artistico.

ARTICOLO 17.

È autorizzata la spesa di lire 840 milioni che viene iscritta nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1971 per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico e artistico del centro storico di Tuscania.

I lavori di competenza delle soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità e dell'istituto centrale del restauro sono qualificati come urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Per i suddetti lavori è sospeso il limite di spesa stabilito dall'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811.

Le somme non utilizzate nell'anno 1971 potranno esserlo negli anni successivi.

Case per i lavoratori.

ARTICOLO 18.

Il comitato centrale previsto dall'articolo 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è autorizzato ad effettuare uno stanziamento straordinario, entro i limiti delle necessità accertate, nell'ambito del programma di cui all'articolo 14, ed in deroga ai criteri stabiliti dall'articolo 15 della legge stessa, per l'immediata esecuzione di un programma di costruzioni nel comune di Tuscania colpito dal terremoto del febbraio 1971.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 16.

Identico.

Identico.

A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove non riesca possibile notificare al proprietario l'invito con diffida, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 1, può procedersi all'affissione degli atti di notifica nell'albo pretorio del comune per un periodo di 15 giorni.

Le opere occorse per i servizi relativi alle tendopoli per il ricovero dei senza tetto fanno carico allo stanziamento di cui al presente articolo.

Identico.

Interventi per il restauro del patrimonio archeologico, storico e artistico.

ARTICOLO 17.

È autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni che viene iscritta nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1971 per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico e artistico del centro storico di Tuscania.

Identico.

Identico.

Case per i lavoratori.

ARTICOLO 18.

Il comitato centrale previsto dall'articolo 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è autorizzato ad effettuare uno stanziamento straordinario, entro i limiti delle necessità accertate, nell'ambito del programma di cui all'articolo 14, ed in deroga ai criteri stabiliti dall'articolo 15 della legge stessa, per l'immediata esecuzione di un programma di costruzioni nel comune di Tuscania colpito dal terremoto del febbraio 1971 ed in quello di Valfabbrica.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 19.

Nella località considerata nel precedente articolo, la Gestione case per lavoratori è autorizzata a deliberare, derogando, ove occorra alle vigenti disposizioni, le procedure e le modalità più idonee per la immediata esecuzione dei programmi di costruzione straordinari approvati e le norme necessarie per consentire l'assegnazione degli alloggi anche a lavoratori non soggetti a contribuzione, nonché per la sollecita consegna degli alloggi stessi.

ARTICOLO 20.

Le aree fabbricabili occorrenti per l'attuazione degli interventi indicati nell'articolo 18, possono essere acquistate anche mediante esproprio e nell'ambito di strumenti urbanistici soltanto adottati.

ARTICOLO 21.

Per le costruzioni da realizzare nel comune di Tuscania la Gestione case per lavoratori è autorizzata a sostenere le spese per le opere di urbanizzazione primaria indicate nella legge 29 settembre 1964, n. 847, occorrenti ad assicurare l'agibilità degli alloggi, nonché le opere di urbanizzazione secondaria ritenute essenziali.

ARTICOLO 22.

Le opere da realizzare in attuazione dei programmi della Gestione case per lavoratori nel comune di Tuscania sono a tutti gli effetti dichiarate urgenti ed indifferibili e di pubblica utilità.

ARTICOLO 23.

Gli alloggi costruiti a norma del presente decreto sono assegnati in ogni caso, con precedenza assoluta, a coloro che abbiano avuto l'alloggio distrutto o comunque dichiarato inabitabile in conseguenza all'evento calamitoso. La Gestione case per lavoratori è autorizzata a fissare, in deroga alle vigenti disposizioni, quote di ammortamento e canoni di locazioni stabiliti anche con riferimento alla capacità economica media degli assegnatari, purché essi non risultino iscritti per l'anno 1970 o per gli anni successivi nei ruoli dell'imposta complementare.

ARTICOLO 24.

In relazione alla necessità di immediata sistemazione alloggiativa della popolazione di Tuscania, la Gestione case per lavoratori è autorizzata ad acquistare costruzioni prefabbricate a carattere non permanente, in attesa di provvedere con costruzioni aventi le tipologie previste dalle norme tecniche in vigore, alla definitiva sistemazione alloggiativa della popolazione stessa.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 19.

Nelle località considerate nel precedente articolo, la Gestione case per lavoratori è autorizzata a deliberare, derogando, ove occorra alle vigenti disposizioni, le procedure e le modalità più idonee per la immediata esecuzione dei programmi di costruzione straordinari approvati e le norme necessarie per consentire l'assegnazione degli alloggi anche a lavoratori non soggetti a contribuzione, nonché per la sollecita consegna degli alloggi stessi.

ARTICOLO 20.

Identico.

ARTICOLO 21.

Per le costruzioni da realizzare nel comune di Tuscania e nel comune di Valfabbrica la Gestione case per lavoratori è autorizzata a sostenere le spese per le opere di urbanizzazione primaria indicate nella legge 29 settembre 1964, n. 847, occorrenti ad assicurare l'agibilità degli alloggi, nonché le opere di urbanizzazione secondaria ritenute essenziali.

ARTICOLO 22.

Le opere da realizzare in attuazione dei programmi della Gestione case per lavoratori nel comune di Tuscania e nel comune di Valfabbrica sono a tutti gli effetti dichiarate urgenti ed indifferenti e di pubblica utilità.

ARTICOLO 23.

Identico.

ARTICOLO 24.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Provvidenze per i lavoratori.

ARTICOLO 25.

Nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15, 15-bis, 15-ter, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 6.

Ai fine del presente decreto:

la sospensione di cui al primo comma dell'articolo 18 del citato decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende riferita alle rate di febbraio ed aprile 1971 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso articolo 18 avverrà con la rata di agosto 1971;

l'esonero di cui all'articolo 19 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende riferito limitatamente alle rate di febbraio e aprile 1971 ed il termine di presentazione delle domande di cui al successivo articolo 20 del medesimo decreto-legge si intende sostituito con quello del 15 giugno 1971.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 250 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1971.

Contributo a fondo perduto alle imprese.

ARTICOLO 26.

Alle imprese individuali e sociali, dei settori del commercio o dell'artigianato, nonché alle piccole industrie con un massimo di venti dipendenti, dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, danneggiati dal terremoto del febbraio 1971, è corrisposto un contributo, a fondo perduto, di lire 500.000.

Per ottenere il contributo le imprese danneggiate debbono presentare domanda in carta libera entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. La locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo accertamento della veridicità delle domande, appone il visto sulla domanda stessa.

Il contributo è corrisposto dalla prefettura sui fondi che saranno ad essa somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alla medesima, dell'importo massimo di lire 100 milioni che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 180 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1971.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

Provvidenze per i lavoratori.

ARTICOLO 25.

Identico.

Identico:

la sospensione di cui al primo comma dell'articolo 18 del citato decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende riferita alle rate di febbraio ed aprile 1971 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso articolo 18 avverrà con la rata di dicembre 1971;

identico.

Identico.

Identico.

Contributo a fondo perduto alle imprese.

ARTICOLO 26.

Alle imprese individuali e sociali, dei settori del commercio o dell'artigianato, nonché alle piccole industrie con un massimo di venticinque dipendenti, dei comuni di Tuscania, di Arlena di Castro e di Tessennano, danneggiati dal terremoto del febbraio 1971, è corrisposto un contributo, a fondo perduto, di lire 500.000.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Credito agevolato.

ARTICOLO 27.

Le imprese individuali e sociali, le società cooperative ed i consorzi, indipendentemente dalle loro dimensioni, dei settori industriale, commerciale, artigianale, alberghiero, turistico e dello spettacolo, i professionisti dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, colpiti dal terremoto del febbraio 1971, e aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, negozi o studi professionali nel territorio dei comuni medesimi sono ammessi, in relazione alle loro specifiche caratteristiche, ai benefici di cui alle disposizioni richiamate nell'articolo 22, nonché a quelli degli articoli 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed alle aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo, è fissato al 31 maggio 1971.

Contributi integrativi del bilancio.

ARTICOLO 28.

Al comune di Tuscania è concesso un contributo dello Stato pari all'ammontare delle minori entrate derivanti sia da sgravi fiscali di tributi non dovuti, in tutto o in parte, relativamente all'anno 1971 sia da diminuzione di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione o a danneggiamenti di beni provocati dal terremoto del febbraio 1971, nonché delle minori entrate derivanti dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura da riscuotersi in partita di giro ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni.

La misura del contributo è determinata in base alle entrate accertate nel 1970 per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per il contributo speciale di cura, e in base al gettito nell'anno 1970 aumentato dell'incremento medio verificatosi nell'ultimo biennio, per le imposte di consumo.

La concessione del contributo previsto nel presente articolo è disposta con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla ricezione presso il Ministero dell'interno stesso della deliberazione del consiglio comunale interessato, sottoposta all'approvazione dell'organo di controllo competente ad approvare il bilancio di previsione.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 130 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1971.

Agevolazioni in materia tributaria.

ARTICOLO 29.

La sospensione dei termini di cui all'articolo 1 ha efficacia anche ai fini degli adempimenti tributari i cui termini sono scaduti o scadono nel comune di Tuscania.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

Credito agevolato.

ARTICOLO 27.

Le imprese individuali e sociali, le società cooperative ed i consorzi, indipendentemente dalle loro dimensioni, dei settori industriale, commerciale, artigianale, alberghiero, turistico e dello spettacolo, i professionisti dei comuni di Toscana e di Arlena di Castro, e aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, negozi o studi professionali nel territorio dei comuni medesimi sono ammessi, in relazione alle loro specifiche caratteristiche, ai benefici di cui alle disposizioni richiamate nell'articolo 22, nonché a quelli degli articoli 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.

Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed alle aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo, è fissato al 30 giugno 1971.

Contributi integrativi del bilancio.

ARTICOLO 28.

Identico.

Agevolazioni in materia tributaria.

ARTICOLO 29.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*).

La sospensione dei termini ai soli effetti degli adempimenti tributari si applica anche al comune di Arlena di Castro.

ARTICOLO 30.

Nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini, nei casi in cui la scadenza di questi coincida con la data della calamità o sia avvenuta nei 30 giorni successivi e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 31.

Per la generalità dei contribuenti dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro è concessa la sospensione della riscossione fino al 31 dicembre 1971 dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonché dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposta sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società, dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta complementare, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nell'ipotesi di versamento diretto in tesoreria, nonché di tutte le addizionali ai predetti tributi.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei predetti comuni, anche aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere entro il 31 maggio 1971 la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, purché la parte di reddito derivante dai cespiti prodotti nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito mobiliare netto complessivo del soggetto d'imposta.

Sono escluse dalla sospensione l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e l'imposta complementare iscritta a carico dei datori di lavoro per i redditi di categoria C/2 relativi ad anni anteriori al 1971.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 29-bis.

Le imprese artigiane, le piccole e medie imprese industriali, le imprese commerciali, turistiche e alberghiere, esercenti la loro attività nei comuni di Toscana e di Arlena di Castro, sono esenti, per cinque anni a partire dal 1971, da ogni tributo diretto sul reddito.

L'esenzione deve essere richiesta, con apposita istanza, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto.

ARTICOLO 30.

Identico.

ARTICOLO 31.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 32.

Indipendentemente dall'applicazione dell'articolo 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede, per l'anno 1971, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonché dell'imposta sul reddito agrario.

ARTICOLO 33.

I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità locali, allo sgravio, con decorrenza dal 1° gennaio 1971, dell'imposta sul reddito dei fabbricati e dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, nonché delle relative sovrimposte e addizionali nei comuni di Tuscania e Arlena di Castro.

I competenti uffici tecnici erariali provvederanno, su segnalazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o d'iniziativa, ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

ARTICOLO 34.

Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e per l'imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente articolo 31, gli uffici delle imposte dirette, sulla base delle dichiarazioni da presentare nell'anno 1972, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta corrispondente alla predetta dichiarazione.

Nei confronti dei soggetti danneggiati non tassabili in base al bilancio, che hanno domicilio fiscale nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, non si procede alle iscrizioni provvisorie a ruolo per l'anno 1972 delle imposte di ricchezza mobile e complementare. Per i soggetti tassabili in base al bilancio che si trovino nelle medesime condizioni non si procede alla iscrizione provvisoria a ruolo della imposta di ricchezza mobile che si dovrebbe iscrivere sulla base della dichiarazione relativa al bilancio chiuso nel corso dell'anno 1971.

In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale, è fatto obbligo ai comuni di Tuscania e di Arlena di Castro di rivedere, entro il 31 dicembre 1971, la posizione fiscale dei contribuenti al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte del tributo non dovuto relativamente all'anno 1971.

Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare approvata dall'organo di controllo competente.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 32.

Identico.

ARTICOLO 33.

Identico

ARTICOLO 34.

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

ARTICOLO 35.

La riscossione delle imposte e tasse, nonché delle sovrimposte e addizionali, sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute dai contribuenti, sarà effettuata a partire dalla scadenza di febbraio 1972 in diciotto rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1316 e 18 maggio 1967, n. 388.

ARTICOLO 36.

Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'IGE e dall'imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società.

Sono esenti da ogni tributo locale le erogazioni ricevute a titolo di liberalità dalle popolazioni predette.

I materiali edilizi impiegati per la riparazione e la ricostruzione di opere distrutte o danneggiate dal terremoto del febbraio 1971 sono esenti dall'imposta comunale di consumo.

ARTICOLO 37.

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonché dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 21 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 ottobre 1954, n. 869.

È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Sono esenti dall'IGE i corrispettivi degli appalti delle opere e dell'acquisto dei materiali relativi alla ricostruzione della zona devastata.

I materiali di cui al precedente comma, importati dall'estero sono esenti dall'imposta prevista dall'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e dalla relativa imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni.

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 6 febbraio 1971 a titolo gratuito od oneroso, per atto tra vivi o *mortis causa*, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce è andato distrutto per effetto del terremoto del febbraio 1971.

Nei casi di distruzione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte degli immobili ancora utilizzabile. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sono esenti dalla imposta di successione, dalla imposta sul valore netto globale delle successioni e dalla imposta di trascrizione ipotecaria, nonché

(Segue: Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati)

ARTICOLO 35.

Identico.

ARTICOLO 36.

Identico.

ARTICOLO 37.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

da ogni altra tassa o diritto, le eredità e i legati devoluti nelle successioni dei deceduti in data 6 febbraio 1971 o successivamente a causa del terremoto del febbraio 1971.

Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente articolo occorre apposita dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Norme finanziarie.

ARTICOLO 38.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, in lire 5.400 milioni per l'anno finanziario 1971, si provvede per un corrispondente importo a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 39.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SARAGAT

COLOMBO EMILIO - RESTIVO - PRETI - MISASI - LAURICELLA -
GAVA - DONAT-CATTIN - GIOLITTI - FERRARI-AGGRADI

Visto: *il Guardasigilli*; COLOMBO EMILIO.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente articolo occorre apposita dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'Amministrazione dei lavori pubblici. Gli uffici pubblici tenuti al rilascio della documentazione necessaria ad ottenere i benefici di cui al presente decreto debbono rilasciare le certificazioni richieste gratuitamente quando il richiedente dimostri con certificato di residenza o con dichiarazione del sindaco di essere residente in Toscana o di aver sopportato danni in conseguenza del terremoto in quel comune.

ARTICOLO 37-bis.

Le spese di parte corrente autorizzate dal presente decreto e non impegnate nell'anno di rispettiva competenza possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.

ARTICOLO 37-ter.

È costituito un fondo speciale di lire 200 milioni presso l'IMI al fine di provvedere al pagamento degli interessi per crediti inerenti all'avvio di attività economiche, con prioritario riferimento alla occupazione.

Norme finanziarie.

ARTICOLO 38.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, in lire 6.060 milioni per l'anno finanziario 1971, si provvede per un corrispondente importo a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Identico.

ARTICOLO 39.

Identico.